



REPUBBLICA ITALIANA

R.Gen. N. 293/23

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:

Dott. Giuseppe Magnoli

Presidente

Dott. Cesare Massetti

Consigliere

Dott. Annamaria Laneri

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 293/2023 R.G. promossa con atto di citazione
notificato in data 16.03.2023 e rimessa al collegio per la decisione in data
1 aprile 2026

d a

Parte_1

Parte_2

Parte_3

rappresentati e difesi dall'avv. Gianfredo Giatti del foro di Mantova ed
elettivamente domiciliati presso il suo studio, come da procura a margine
dell'atto di appello

APPELLANTI

c o n t r o

OGGETTO:

opposizione a precetto

(art. 615, I° comma

c.p.c.)

Controparte_1

on unico socio, in persona del legale rappresentante
pro tempore, **per il tramite della propria mandataria e procuratrice
speciale**

Parte_4

rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Cevasco e dall'avv. Paolo Degola,
entrambi del foro di Genova, per procura speciale in calce all'atto di
precetto, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Genova, in
Piazza della Vittoria n. 6/11

APPELLATA

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 106/23 del
14.02.2023

CONCLUSIONI

Per l'appellante

“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita Contrariis rejectis: - Ritenere
fondanti i motivi suesposti e per l'effetto in riforma della Sentenza n.
106/2023 emessa dal Giudice del Tribunale di Mantova, Dott. Mauro
Pietro Bernardi in data 13 febbraio 2023, pubblicata in data 14 febbraio
2023 e notificata in data 14 febbraio 2023, nella causa iscritta al n. R.G.
86/2022 accogliere le seguenti conclusioni:

Nel merito

- Ritenere fondanti i motivi suesposti, e in riforma della Sentenza n.
106/2023 emessa dal Giudice del Tribunale di Mantova, Dott. Mauro
Pietro
Bernardi in data 13 febbraio 2023, pubblicata in data 14 febbraio 2023 e

notificata in data 14 febbraio 2023, nella causa iscritta al n. R.G. 86/2022
e per l'effetto

- Accertare, dichiarare e statuire che gli interessi applicati al capitale nell'atto di precetto sono errati per i motivi esposti nella parte motiva dell'atto e per l'effetto

- Modificare il capo dell'impugnata sentenza esposto a pag. 5 relativo agli interessi applicando quelli legali al posto di quelli convenzionali e portare gli stessi da e 2.063,13 ad € 80,38;

- Accertare e dichiarare fondato il secondo motivo dell'impugnazione per i motivi esposti nella parte motiva dell'atto e per l'effetto

- Modificare il capo dell'impugnata sentenza esposto a pag. 5 relativo alla validità del documento del 14 luglio 2020 e stabilire che i Sigg.ri

Parte_1, *Parte_2* e *Parte_3* nulla devono alla *Controparte_1* a titolo di interessi e capitale;

- Condannare parte appellata al pagamento delle spese di lite di primo grado in virtù del principio di soccombenza reciproca per i motivi di cui al presente appello ed in ogni caso a modifica del capo della sentenza di cui a pag. 6 ridurre i compensi dovuti applicando i valori minimi anziché i valori medi;

- Condannare, com'è d'uopo, in applicazione del principio sancito dall'art. 91 c.p.c., l'appellata alla rifusione delle spese e competenze del presente grado del giudizio

Per l'appellata

“Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Brescia:

in via principale e nel merito, rigettare integralmente i motivi di appello della

controparte, perché infondati in fatto ed in diritto; per l’effetto, confermare la sentenza del Tribunale Civile di Mantova n. 106/2023 del 14.02.2023.

Con rigetto integrale di tutte le richieste avversarie, perché inammissibili, non provate ex art 2697 c.c., generiche e ininfluenti ai fini del decidere.

Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato il 3.1.2022, *Parte_1*

[...] , *Parte_2* e *Parte_3* proponevano opposizione al precetto intimato da *CP_1* per l’importo di euro 12.619,43 oltre accessori ed esponevano:

- che in forza del decreto ingiuntivo n. 1627/17 emesso dal Tribunale di Mantova, la *Controparte_2* aveva loro intimato (quali fideiussori della società *Controparte_3* successivamente

Controparte_4) il pagamento dell’importo di € 24.952,23;

- che, avverso il predetto decreto, avevano proposto opposizione;

- che in data 28-1-2019 avevano sottoscritto un accordo transattivo;

- che *Controparte_1* divenuta cessionaria del credito della *[...]*

Controparte_2 , aveva notificato in data 15-12-2021 atto di precetto (contenente l’intimazione a versare la somma di € 12.619,43 oltre accessori) sul presupposto che la transazione intervenuta non sarebbe stata onorata;

- che il punto 2) dell'accordo transattivo prevedeva che "I Sig.ri *Parte_1*
[...] , *Parte_2* e *Parte_3* si obbligano ad
effettuare il pagamento della somma pari ad € 5.000,00 omnia alla *[...]*
Controparte_2 , società cooperativa per azioni, a tacitazione di ogni
pretesa, senza riconoscimento alcuno delle pretese di controparte ma al
solo fine di definire la stessa situazione, alla sottoscrizione della presente
scrittura", pagamento effettuato a mezzo assegno tratto sulla Banca Banco
BPM n. 3900650202-07 e incassato a gennaio 2019;

- che il punto 3) della transazione prevedeva altresì che "i Sig.ri *Parte_1*
[...] , *Parte_2* e *Parte_3* si obbligano e
impegnano a versare un ulteriore importo, allo stato non determinabile,
nell'ipotesi in cui la *CP_2* di *CP_2* , società cooperativa per
azioni, incassi dalla insinuazione al fallimento n. 53/2017 della società
Controparte_3 con la vendita dell'immobile sito in Castiglione
delle Stiviere (MN) via Ascoli n. 20 *[...]* una somma inferiore ad €
19.952,23, al fine di raggiungere con i due pagamenti l'importo di €
24.952,23, ammontare ingiunto con il decreto n. 1627/2017";

- che la *Controparte_2* aveva percepito dalla vendita
dell'immobile in sede fallimentare la somma di € 20.000,00 che, sommata
all'importo di € 5.000,00 già versato copriva integralmente il debito di cui
al decreto ingiuntivo n. 1627/17;

- che il punto 4) dell'accordo in questione prevedeva che "la *[...]*
Controparte_5 nell'ipotesi in cui
dalla insinuazione al fallimento n. 53/2017 della società *[...]*

*Controparte_3 con la vendita dell'immobile sito in Castiglione delle Stiviere (MN) via Ascoli n. 20 [...] recuperi un importo pari ovvero superiore ad € 19.952,23, restituirà ai Sig.ri *Parte_1* , *Parte_2**

*[...] e *Parte_3* quanto percepito in più rispetto l'importo di € 24.952,23, ammontare ingiunto con il decreto n. 1627/2017", sicché essi sarebbero addirittura creditori della banca;*

- che la *Controparte_2* , con missiva in data 14-7-2020, aveva attestato che non esisteva alcuna esposizione del soggetto terzo garantito;

- che gli interessi intimati risultavano indeterminati e, comunque, illegittimamente conteggiati dalla data dell'accordo e non dalla data della vendita avvenuta il 10-9-2019;

alla stregua di tali deduzioni gli oppositori chiedevano che il precetto notificato il 14-12-2021 venisse dichiarato inefficace e accertato che *Controparte_1* non aveva diritto di procedere a esecuzione forzata.

Si costituiva *Controparte_1* chiedendo il rigetto dell'accordo transattivo e sostenendo che, a seguito della insinuazione nel fallimento della [...] *[...]*

Controparte_3 essa aveva incamerato la somma di € 9.724,13 sicché gli oppositori erano tenuti, in base all'accordo transattivo a corrispondere la differenza tra l'importo convenuto in sede transattiva (€ 19.952,23) e quello in concreto ricavato dal riparto fallimentare (€ 9.724,13), importo determinato in € 12.291,23 comprensivo di interessi; che anche la doglianza relativa agli interessi era infondata posto che erano stati richiesti quelli liquidati nel decreto ingiuntivo n. 1627/17 passato in giudicato.

Rigettate sia l'istanza di sospensiva che le istanze istruttorie, il Tribunale

con sentenza pubblicata il 14.02.2023 n. 106/23 rigettava l'opposizione e condannava gli opposenti al pagamento delle spese.

Il Tribunale, rilevato che dalla esecuzione del riparto effettuato nell'ambito del fallimento *Controparte_3* *CP_1* aveva ricavato unicamente l'importo € 9.724,13; che alla stregua di quanto previsto dall'art. 3 dell'accordo del 15-12-2021 gli opposenti erano tenuti a versare la differenza, oltre gli interessi; che l'accordo transattivo non aveva efficacia novativa e prevedeva la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. secondo cui, in caso di mancato pagamento della somma anzidetta, la transazione si doveva considerare risolta; che, pertanto, la transazione si era risolta ed i rapporti rimanevano regolati unicamente dal decreto ingiuntivo n. 1627/2017, divenuto definitivo; che la missiva della *Controparte_6* del 14-7-2020 non poteva qualificarsi come atto di quietanza o di rinuncia poiché il credito era stato ceduto in data 1-6-2020 a *Controparte_1* che gli interessi erano dovuti al tasso convenzionale in conformità di quanto previsto nel decreto ingiuntivo e non al tasso legale essendo venuta meno la transazione.

Avverso la sentenza proponevano appello *Parte_1*, *Parte_2* [...] e *Parte_3* chiedendo la riforma della sentenza limitatamente alla misura e decorrenza degli interessi e alla regolamentazione delle spese di lite.

Si costituiva *CP_1* contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.

All'udienza del 1° aprile 2026 tenutasi in modalità cartolare, la causa era

rimessa al collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che solo con la comparsa conclusionale nel presente grado gli appellanti hanno contestato l'importo capitale intimato con l'atto di precetto, sostenendo che il debito residuo sarebbe stato di € 4.289,34 in quanto dalla vendita sarebbe stato ricavato l'importo di € 15.662,89. La censura è tardiva e, pertanto, inammissibile.

Parimenti inammissibile è la contestazione degli interessi sotto il profilo della applicazione sulla somma di euro 19.952,23 al lordo della somma di € 5000,00 versata in esecuzione della transazione, tardivamente dedotta per la prima volta con la comparsa conclusionale.

Tanto premesso, con il **primo motivo** gli appellanti lamentano il rigetto dell'eccezione relativa agli interessi calcolati nell'atto di precetto che il Tribunale ha motivato come segue: *<<Da quanto precede consegue che deve ritenersi infondata pure la contestazione (peraltro generica) concernente la misura degli interessi che sono stati calcolati al tasso convenzionale in conformità di quanto previsto nel decreto ingiuntivo e non dovendo essi imputarsi essendo venuta meno la transazione, al tasso legale come sostenuto dagli opposenti>>.*

Contestano gli appellanti che la transazione intervenuta dopo l'emissione del Decreto Ingiuntivo sia stata superata e che sia stata introdotta dalla banca o da CP_1 domanda di decadenza, recesso e/o sua risoluzione o che CP_1 dopo la vendita, abbia contestato il mancato pagamento del residuo o abbia intimato la decadenza da ogni beneficio derivante dalla

transazione, rilevando che l'atto di precetto è stato notificato prima che la transazione sia stata dichiarata inapplicabile o gli appellanti siano stati dichiarati decaduti. Pertanto avrebbero dovuto essere applicati gli interessi al tasso legale e non già a quello convenzionale previsto nel decreto ingiuntivo essendo mancata una formale richiesta di pagamento della differenza.

In ogni caso, il precetto indica solo l'importo degli interessi, non anche il tasso applicato, ed in mancanza di una richiesta di pagamento essi non possono farsi decorrere tre giorni dopo la firma della transazione.

Con il **secondo motivo** di appello gli appellanti censurano la seguente statuizione: <<va aggiunto che la missiva della Controparte_6

[...] del 14-7-2020 non può qualificarsi come atto di quietanza e di rinuncia al credito laddove la dizione "Esposizione soggetto garantito 00,00 euro" è del tutto generica e può trovare giustificazione nelle modalità delle registrazioni contabili posto che il credito era stato da essa ceduto in data 1-6-2020 a Controparte_1 sicché, a quella data, non era più creditrice>>.

A sostegno della doglianza richiamano l'art. 58 del Testo Unico Bancario, D. Lgs 01.09.1993 n. 385 che esclude la portata dell'art. 1264 cc e rilevano che in assenza della comunicazione della cessione e di qualsiasi richiesta di pagamento da parte di CP_1 e del fatto che, essendo fideiussori, nulla sapevano dell'esito della vendita dell'immobile della società in sede fallimentare, essi avevano fatto affidamento sulla comunicazione di rinuncia al credito inviata dalla Banca con la missiva del 14.7.2020.

Con il **terzo motivo** si dolgono della condanna alle spese e della applicazione dei valori medi e non minimi dello scaglione in considerazione del valore della causa, più vicino al minimo, e non essendovi stata complessa istruttoria.

Iniziando, per ragioni di ordine logico giuridico dall'esame del secondo motivo di appello, esso è infondato e va respinto.

Come giustamente affermato dal primo giudice, alla data dell'invio della missiva (14.7.20020, cfr doc. 4 degli appellanti prodotto in primo grado) la *Controparte_2* non era più titolare del credito per cui è causa, avendolo ceduto – è incontestato - a *CP_1* in data 1 giugno 2020, sicché l'unico soggetto legittimato a rinunciare al credito e a rilasciare al debitore ceduto quietanza liberatoria era quest'ultima.

Giova, peraltro, osservare, come giustamente evidenziato dal Tribunale che tale missiva è priva dei connotati minimi necessari per essere qualificata come quietanza o atto di rinuncia al credito e per generare, quindi, l'asserito affidamento in capo agli appellanti non contenendo alcun riferimento all'accordo transattivo in forza del quale la *CP_2* avrebbe dovuto rilasciare quietanza in caso di piena soddisfazione del proprio credito a seguito della vendita dell'immobile, oltre al fatto che è stata inviata esclusivamente a *Parte_1* e non anche agli altri condebitori.

Tornando quindi all'esame del primo motivo, anch'esso è infondato e va respinto.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. quando le parti convengono una clausola

risolutiva espressa, *“la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”*.

Tale dichiarazione, come afferma la Suprema Corte, *“può essere resa, senza necessità di formule rituali, anche in maniera implicita, purché inequivocabile”* sia in un atto stragiudiziale precedente alla lite, ma anche *“nell'atto di citazione in giudizio per la risoluzione del contratto o in atti giudiziari equipollenti, senza la necessità che sia preceduta da una previa (alla citazione in giudizio) manifestazione di volontà diretta a tale scopo.”* (cfr. Cass. 4.11.24 n. 28260. negli stessi termini: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10400 del 17/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 14195 del 05/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 13621 del 19/05/2021; Sez. 3, Sentenza n. 9275 del 04/05/2005; Sez. 1, Sentenza n. 7178 del 16/05/2002; Sez. 1, Sentenza n. 5436 del 17/05/1995; Sez. 1, Sentenza n. 4911 del 05/05/1995; Sez. 2, Sentenza n. 2129 del 05/05/1978; Sez. 3, Sentenza n. 2143 del 23/05/1977).

Nel caso di specie non è stato in effetti provato e neppure allegato che dopo la vendita dell'immobile avvenuta il 28.01.2019 - solo a seguito della quale è stato possibile valutare se permanesse un debito residuo in capo ai fideiussori, odierni appellanti, e a quanto esso ammontasse - e prima della notifica dell'atto di precetto (14.02.2021), Controparte_2 e, dalla data della cessione dei crediti in blocco (1.6.2020), CP_1 avessero mai chiesto ai predetti il pagamento della differenza e manifestato la volontà di fare valere la clausola risolutiva espressa

contenuta nella transazione a seguito del mancato pagamento.

Non c'è dubbio tuttavia che con l'atto di precetto con il quale è stato intimato il pagamento del residuo debito e degli interessi ingiunti con il decreto ingiuntivo sulla scorta del mancato adempimento degli accordi transattivi intervenuti, CP_1 abbia manifestato, seppure implicitamente, la volontà di avvalersi della predetta clausola e di ritenere risolta la transazione.

Corretta, dunque, è la statuizione del primo giudice che ha dichiarato risolta la transazione in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 7 della transazione, con la conseguenza che i rapporti tra le parti tornano ad essere regolati dal decreto ingiuntivo divenuto definitivo e al quale, del resto, secondo lo stesso accordo transattivo, la Banca avrebbe rinunciato solo una volta ottenuto l'intero importo di euro 24,952,23 ingiunto.

Venuta meno la transazione, correttamente gli interessi intimati con il precetto sono stati calcolati al tasso convenzionale previsto nel decreto ingiuntivo e con decorrenza che avrebbe potuto essere richiesta sin dalla sua notifica, ma che CP_1 ha limitato nell'atto di precetto al periodo 01.02.2019 -03.08.2021.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado (terzo motivo di appello), corretta è la loro imputazione agli opposenti, integralmente soccombenti, nonché l'adozione dei parametri medi, non essendo il valore della causa (euro 12.619,43) prossimo al minimo dello scaglione compreso tra 5.000,00 e 26.000,00.

L'appello va, quindi, respinto con conferma della sentenza impugnata.

Le spese del presente grado, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste a carico degli appellanti nella misura che si liquida in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 1101,00 ed € 5.200,00), con la sola eccezione della fase di trattazione alla quale si applicano i parametri minimi tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.

P . Q . M .

La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,

-rigetta l'appello proposto da *Parte_1*, *Parte_2* e *Parte_3* avverso la sentenza del Tribunale di Mantova n. 106/23 del 14.02.2023 che, per l'effetto, conferma integralmente;

-condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado che liquida in favore di *CP_1* in € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 851,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa se per legge dovute.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 27 maggio 2026

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE

Annamaria Laneri

Giuseppe Magnoli